

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 06/06/2023

FATTO

Infruttuoso il preventivo reclamo, il ricorrente si rivolge all'abf e chiede che sia riconosciuto, in suo favore, il diritto alla restituzione della complessiva somma di € 477,57, oltre interessi legali, per oneri ricorrenti non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata di due finanziamenti, e che sia effettuata segnalazione della condotta omissiva all'ufficio di vigilanza ex art. 5 del tub .

Il primo stipulato il 7 settembre 2016 con delegazione di pagamento che, con decorrenza da ottobre 201, è stato estinto in corrispondenza della sessantaquattresima rata su 120, previa emissione conteggio estintivo redatto dall'intermediario in data 31.12.2021.

Il secondo stipulato il 25 ottobre 2016 con cessione del quinto della retribuzione ed estinto anticipatamente in corrispondenza anch'esso della sessantaquattresima rata su 120, previa emissione del conto estintivo in data 31.12.2021 rilasciato dall'intermediario.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce di aver già correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, rispettando le norme *pro tempore* vigenti, come da conteggi estintivi, senza distinguere tra le tipologie dei costi, avuto riguardo anche alla previgente formulazione dell'art. 125 sexies del D. Lgs. n. 385/1993 che nulla disponeva circa il metodo di calcolo, lasciando ampia libertà alle parti in ordine al criterio da applicare.

Osserva che lo stesso articolo 16 della direttiva 2008/48/CE non conteneva alcuna prescrizione in ordine a tale modalità di calcolo e su tale assetto non ha inciso la sentenza Lexitor .



Deduce , dunque, di aver effettuato il conteggio con il metodo del costo ammortizzato, tenuto conto che lo stesso legislatore italiano ha dimostrato di preferire tale modalità di conteggio, allorché ha novellato l'art. 125sexies del D. Lgs. n. 385/1993

In conclusione, tenuto conto di tutte le restituzioni già correttamente intervenute, chiede di rigettare il ricorso ovvero di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Con le repliche, il ricorrente contesta l'esegesi dell'intermediario, ribadendo quanto già dedotto .

L'intermediario ribadisce le sue posizioni difensive con le sue controrepliche.

DIRITTO

La materia del contendere riguarda l'entità degli oneri da retrocedere in conseguenza della anticipata estinzione di finanziamenti regolati dai due contratti in parte espositiva indicati.

Il Collegio ritiene anzitutto doveroso chiarire il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie in esame, relativa all'individuazione dei costi del finanziamento da restituire in caso di sua estinzione e dei criteri per determinarne l'ammontare.

Come noto, l'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata di essi , ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

La norma , infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (up front) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza Lexitor.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*.

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 73/2021 , a tenore della quale *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

In particolare, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, dal momento che essi costituiscono la voce principale del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Previa disamina attenta della normativa, così come si è andata strutturando fino all'epilogo riconducibile alla sentenza della corte costituzionale, da cui è derivato il ripristino del regime anteriore alla legge del 2021/106 (di conversione del D.L. n.73/2021), questo Arbitro aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Puntualizzati tali profili giuridici e ristretta la valutazione di merito esclusivamente alla domanda di riconoscimento delle somme richieste, oggetto del reclamo e del ricorso, deve precisarsi che il ricorrente chiede la restituzione delle *spese di gestione/incasso rata* e degli *oneri convenzionali* secondo il criterio *pro rata temporis*, voci di costo, queste, che già in contratto vengono considerate ricorrenti (*recurring*), perché dirette a remunerare attività che sono svolte nel corso del rapporto, come accade indubitabilmente per la gestione, amministrazione ed esecuzione di quanto pattuito contrattualmente e per gli atti funzionali alla riscossione delle rate.

Al riguardo deve rilevarsi, quanto al contratto n. 128.108, che spettano in restituzione, sulla base del criterio della proporzione lineare, le somme di 420,00 per spese di gestione ed incasso (46,67% di 900,00) e di 114,80 per oneri convenzionali (46,67% di 246,00). Tenuto conto che, come emerge dal conto estintivo, sono stati versati in restituzione, a tale titolo, € 267,44, circostanza peraltro non contestata ai sensi dell'art. 115 cpc, ne viene che deve ritenersi ancora rimborsabile la somma di 267,36.

Per ciò che riguarda il contratto nr 128170, deve prendersi in considerazione il costo relativo alla gestione ed incassi ammontante nel complesso ad € 900,00.

Trattandosi, come detto, di onere ricorrente e dovendosi applicare il criterio della proporzione lineare, ne viene che spetta la somma di € 442,50 (49,17% su 900,00). Considerato che dal conto estintivo emerge il rimborso parziale di € 232,29, come peraltro non è stato mai contestato, deve riconoscersi il diritto al rimborso di € 210,21.

Previ arrotondamenti, la somma complessiva da restituire ascende ad € 478,00, sicché è accertato il diritto del ricorrente ad ottenerne il rimborso, oltre interessi legali dalla data del reclamo, esclusa, invece, la chiesta segnalazione all'ufficio di vigilanza, perché estranea alle funzioni dell'abf.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 478,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO